



COMUNE DI  
REGGIO NELL'EMILIA

**R.U.O. 1**

del 23/01/2026

## **U.D.P. RE\_ACTS ARIA CLIMA TERRITORIO SALUTE**

**Dirigente: GIOVANNINI Ing. Davide**

### **ORDINANZA SINDACALE**

**OGGETTO:** DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LOTTA OBBLIGATORIA CONTRO LA  
PROCESSIONARIA DEL PINO

## IL SINDACO

**Dato che** sin dall'emanazione del D.M. 30 ottobre 2007 veniva istituita la lotta obbligatoria su tutto il territorio nazionale contro il lepidottero Processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*), poiché potenziale minaccia per la produzione e/o la sopravvivenza di alcune specie arboree nonché rischio per la salute delle persone e degli animali;

**Preso atto che** con l'applicazione dei Regolamenti UE n. 2016/2031 e n. 2019/2072 relativi alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, nonché il D.Lgs. n. 19 del 02/02/2021, veniva abrogato il citato D.M. ma che stante tale abrogazione, pur venendo meno la necessità di intervenire obbligatoriamente dal punto di vista fitosanitario, allo stato attuale persiste la potenziale pericolosità per la salute umana e degli animali domestici, qualora le infestazioni da "Processionaria del pino" siano in prossimità di aree abitate;

**Considerato che** nel territorio comunale sono stati rilevati e segnalati focolai di Processionaria del pino;

**Rilevato inoltre che**, in conseguenza della dispersione dei peli urticanti nell'ambiente, si possono registrare reazioni epidermiche, allergiche ed infiammatorie, che assumono particolare gravità nei soggetti sensibili o in caso di inalazione massiva;

**Valutata che** la possibilità di offesa per persone e animali è oggettiva e reale;

**Considerata** inoltre la necessità di ottenere la piena collaborazione dei cittadini e dei soggetti interessati (proprietari, amministratori dei condomini e conduttori di aree verdi e forestali) al fine di garantire il massimo contenimento dell'infestazione sul territorio comunale;

**Ritenuto** pertanto necessario provvedere, stante quanto suddetto, in via cautelativa ad emettere idoneo provvedimento di profilassi a tutela della salute pubblica, sia a titolo preventivo che difensivo nei confronti dell'insetto di cui trattasi, a tutela della salute pubblica dei cittadini, delle essenze arboree e degli animali presenti sul territorio comunale;

**Viste** le seguenti norme:

- la Legge n° 833/1978 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale";
- gli artt. 7-bis e 50, comma 4, del Dlgs n 267/2000 e ss. mm. ii.;
- la Legge n 689/1981 e ss. mm. ii.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n° 2051 del 03/12/2018 "NUOVE LINEE DI INDIRIZZO REGIONALI PER LE AUTORITA' COMPETENTI E PER GLI UTILIZZATORI PROFESSIONALI IN MATERIA DI IMPIEGO DEI PRODOTTI FITOSANITARI NELLE AREE FREQUENTATE DALLA POPOLAZIONE O DA GRUPPI VULNERABILI. AGGIORNAMENTO E SOSTITUZIONE DELLA PROPRIA DELIBERAZIONE N. 541 DEL 18 APRILE 2016. ";
- la comunicazione della Regione Emilia Romagna, Direzione Generale, Cura della Persona, Salute e Welfare prot. 49674/18, inerente l'iter procedurale da adottare in

caso di utilizzo di prodotti fitosanitari nella lotta alla processionaria del pino in ambito urbano;

- a. di effettuare durante il periodo invernale - inizio primaverile, e comunque nel periodo compreso tra il 1 dicembre ed il 31 marzo tutte le opportune verifiche ed ispezioni visive sugli alberi posti a dimora nei terreni di loro pertinenza al fine di accertare la presenza di nidi di processionaria del pino. Dette verifiche dovranno essere effettuate con maggiore attenzione sulle seguenti specie di conifere potenzialmente aggredibili dall'insetto:

- **PINO NERO (PINUS NIGRA)**
- **PINO SILVESTRE (PINUS SILVESTRIS)**
- **PINO DOMESTICO (PINUS PINEA)**
- **PINO MARITTIMO (PINUS PINASTER)**
- **VARIE SPECIE DI CEDRO (CEDRUS SPP.)**

- b. di intervenire immediatamente ed obbligatoriamente qualora si riscontrasse la presenza di nidi di processionaria del pino mediante la rimozione e la distruzione degli stessi, adottando tutte le protezioni individuali indispensabili per evitare il contatto con i peli urticanti delle larve, rivolgendosi preferibilmente a ditte specializzate;

- c. fatto salvo l'obbligo di asportazione dei nidi come sopra prescritto, di mettere in atto, secondo necessità e rivolgendosi a ditte specializzate, adeguate tecniche di profilassi (es. trattamenti microbiologici, endoterapici) o mezzi di completamento (es. cattura massale condotta con trappole a feromoni);

- d. di effettuare trattamenti con prodotti chimici solo se interventi di altra natura messi in atto non dovessero risultare efficaci. In tal caso gli interessati dovranno avvalersi esclusivamente di ditte specializzate che dovranno attuare gli interventi in modalità esclusivamente endoterapica.

Ai sensi del punto A3 della D.G.R. n°2051/2018 le ditte che effettueranno l'intervento dovranno trasmettere al Servizio Igiene Pubblica dell'AUSL ([sanitapubblicare@pec.ausl.re.it](mailto:sanitapubblicare@pec.ausl.re.it)), almeno 10 giorni prima del trattamento, preventiva notifica degli interventi di disinfestazione da effettuare specificando i seguenti elementi:

- luogo in cui si effettua il trattamento;
- data del trattamento ed orario di inizio;
- sostanza attiva utilizzata;
- nome commerciale del formulario e relativa scheda di sicurezza;
- nominativi del personale impiegato nell'utilizzo e distribuzione del prodotto fitosanitario e relativa documentazione che attesti il possesso del titolo abilitante all'impiego;

- modalità di trattamento adottate;
- caratteristiche tecniche delle attrezzature utilizzate e documentazione relativa ai controlli funzionali periodici/taratura e manutenzione obbligatoria in corso di validità;
- nominativo del responsabile del trattamento/responsabile di cantiere.

Ai proprietari o conduttori di aree forestali (rimboschimenti, boschi misti):

- a. di effettuare tutte le opportune verifiche ed ispezioni sugli alberi posti a dimora nei terreni di loro pertinenza, al fine di accertare la presenza di nidi della Processionaria del pino;
- b. qualora riscontrasse una presenza rilevante di nidi di Processionaria, i soggetti interessati, come sopra indicati, dovranno immediatamente notificare la loro presenza al Servizio Fitosanitario Regionale, il quale prescriverà le modalità di intervento più opportune;

### AVVISA

1. che è fatto assoluto divieto di depositare rami con nidi di processionaria nelle varie frazioni di rifiuto a circuito comunale; si ricorda a tale proposito che la pericolosità riguarda i lavoratori del ciclo del rifiuto che potrebbero venire a contatto inconsapevolmente con i peli urticanti, durante le fasi di trattamento dello stesso;
2. che vanno rimossi il più velocemente possibile i nidi abbandonati dalle larve, anche se vuoti, in quanto per l'azione degli agenti atmosferici questi potrebbero degradarsi diffondendo su un'area più grande i peli urticanti di cui sono pieni;
3. che, nel caso in cui si trovassero delle larve vagare nell'ambiente, indicativamente nel periodo primaverile, è fatto divieto di avvicinarsi alle stesse, al fine di evitare che il contatto con i peli urticanti possa creare rischi sanitari alle persone o agli animali;
4. che per ulteriori informazioni è possibile contattare il Servizio Fitosanitario Regionale sede di Reggio Emilia – via F. Gualerzi, 32 - 42124 - Reggio Emilia (RE) - Tel. 0522-271380 - Fax. 0522-277968.
5. che il presente atto ha validità fino al **31 marzo 2027**, salvo diverse disposizioni, ed entra in vigore dal momento della sua pubblicazione all'Albo Pretorio;

### INCARICA

delle verifiche conseguenti alla presente ordinanza:

- Comando di Polizia Locale del Comune di Reggio Emilia,
- Guardie Giurate Ecologiche Volontarie di Reggio Emilia (GGEV),
- Legambiente Reggio Emilia – Tutela Ambientale – OdV,
- Guardie Giurate Volontarie di Green -OdV,

- Comando Unità Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare – Reggio Emilia;

### **DISPONE**

che, in caso di inadempienza alle prescrizioni contenute nel presente atto, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs n° 267/2000, sia applicata la sanzione pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 per ciascuna pianta infestata;

### **INFORMA**

che contro il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica;

### **INVITA**

la cittadinanza a segnalare tempestivamente la presenza di nidi di processionaria presso piante di parchi ed aree pubbliche utilizzando il form on-line “Reggio Emilia Segnalazioni - RÈS” ([www.comune.re.it/res](http://www.comune.re.it/res)) oppure telefonicamente al Servizio di Manutenzione del Comune di Reggio Emilia (0522 456008).

Il sindaco  
Marco Massari